

## EDITORIALE

pag. 02

Indennità di maternità  
Sentenza della Corte Costituzionale

pag. 03

IVA:  
modalità di fatturazione

pag. 08

Scambi di informazioni tra  
le autorità fiscali dell'UE

pag. 18

## Sottoscrizione delle dichiarazioni delle società

pag. 21

Concessione per l'accesso alla base informativa  
catastale  
Calcolo della cauzione

pag. 23



## FINANZA UNITA

Anno XVII - Numero 9 - Dicembre 2005  
Poste Italiane Spa - Sped. in abb. postale - D.L.353/2003  
(conv. in L. 27/02/2004 n.46) art.1 comma 1, DCB Milano.

**Amministrazione Redazione e Ufficio Corrispondenza:**  
FIM SERVICE SNC  
via Milano 14/B - casella postale n. 100 - 20064 Gorgonzola (MI)  
Tel.: 02/9516912 (10 linee r.a.) - www.fimservice.it  
info@fimservice.it

**Direttore Responsabile:**  
Francesco Inzitari (f.inzitari@fimservice.it)  
**Direttore Tributario:** Rosario Morgante  
**Redattori:** Massimo Campolo - Domenico Miele - Danilo Zanelli

**Stampa:** Grafiche Migliorini - Melzo (MI)

**Abbonamenti:**

Annuale ordinario Euro 111,55 + spese di spedizione  
Annuale Sostenitore Euro 214,85 con CD-ROM + spese di spedizione  
La pubblicazione ottempera a quanto stabilisce il D.L. 50/92 sul diritto di recesso da notificare in forma scritta, entro 10 giorni dalla data del ricevimento periodico.

Nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 i dati degli abbonati potranno essere cancellati in qualsiasi momento dietro semplice richiesta scritta al fax n. 02.95138626.

Ogni abbonamento ha la durata di anni uno a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso. La Direzione declina ogni responsabilità per le opinioni espresse dagli autori nei testi.

Inoltre, avverte gli abbonati che gli addetti alla diffusione della rivista, non fanno parte della Pubblica Amministrazione ed è escluso che possano qualificarsi per tali. Gli abbonati ai quali, a causa di disguidi postali, non venissero regolarmente recapitati i numeri della rivista, sono invitati a farne segnalazione all'Ufficio Corrispondenza.

Autorizzazione del tribunale di Milano n.637 del 01/08/1989.  
Iscrizione al Registro Nazionale della Stampa al n. 2799 del 02/04/1990  
Registro dell'Imprese di Milano iscrizione n. 293524  
Tribunale di Milano sezione ordinaria il 19/02/96  
Registro Ditte n.1309137 il 05/06/89.  
Centro di consulenza gratuito: riservato agli abbonati  
Numero Verde: 800-015.055  
Fax: 02.95.13.86.26 - 02.95.16.780

Notizie difficili da interpretare provengono dall'ultimo Rapporto Statistico sulla Falsificazione dell'Euro, diffuso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'aumento del numero di segnalazioni concernenti banconote o monete false si presta a due valutazioni opposte. Da un lato può essere il segno della crescente attenzione degli operatori che maneggiano denaro a titolo professionale (le banche ad esempio), dall'altro vi è il pericolo che il maggior numero di segnalazioni indichi un aumento dei casi di contraffazione.

Nulla esclude, ovviamente, che entrambe le spiegazioni colgano, almeno in parte, nel segno. Probabilmente, volendo essere ottimisti, la grande diffusione delle tecnologie informatiche sta facilitando il compito di chi svolge le attività investigative.

L'unico fatto certo, come si è detto, è che il Rapporto elaborato dall'Ufficio Centrale

Antifrode Mezzi di Pagamento

(istituito presso il

Dipartimento del Tesoro)

con riferimento al primo trimestre del 2005 attesta, rispetto al corrispondente periodo dell'anno scorso, un consistente incremento delle segnalazioni di casi sospetti.

Le segnalazioni riguardanti monete e

banconote verosimilmente

contraffatte sono infatti aumentate del

20,21 %. In totale si contano 39.228 segnalazioni (contro le 31.298 del 2004) relative a 176.598 banconote e 2198 monete. Il denaro ritirato corrisponde al valore di 2.943.985 euro per le banconote e di 2274 euro per le monete.

Alcune tendenze degli anni scorsi risultano invece confermate. La banconota che più spesso è soggetta a falsificazione continua ad essere quella da 50

euro (89,82 per cento dei casi segnalati).

Una sostanziale discontinuità rispetto al passato si ravvisa invece in relazione alle monete metalliche.

Sono infatti aumentate in misura ragguardevole le segnalazioni riferite a monete di taglio inferiore a 1 euro. I dati parlano chiaro: nel primo semestre del 2005 sono state ritirate 1030 monete da 50 centesimi (per un valore complessivo di 515 euro), mentre nell'intera annualità del 2004 i casi segnalati sono stati soltanto 302. Questo fatto - si legge nel rapporto - denota un' inversione di tendenza significativa rispetto al passato. Evidentemente le organizzazioni criminali stanno modificando le loro strategie.

In merito ai metodi di falsificazione, le perizie svolte dalla Banca d'Italia sulle banconote sequestrate attestano una sostanziale continuità nell'uso di strumentazioni sofisticate per riprodurre esem-



plari fedeli agli originali.

Nelle conclusioni del rapporto si precisa che, tra le tecniche più utilizzate nelle contraffazioni, spicca la stampa in off-set. Questo sistema consente di ottenere imitazioni quasi perfette: prevede una stampa indiretta della banconota, riprodotta in un primo tempo su una superficie di gomma per poi essere trasferita su carta.

# Indennità di maternità

## Sentenza della Corte Costituzionale

**N**ei primi tre mesi successivi alla gravidanza l'indennità di maternità spetta anche al padre adottivo o affidatario libero professionista.

Lo ha stabilito la Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 385 del 14 ottobre scorso, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 70 e 72 del decreto legislativo 151/2002, nella parte che non contempla il diritto all'indennità per i padri che esercitano una libera professione.

Tali norme, infatti, prevedono garanzie che riguardano il padre "lavoratore", senza specificare se si tratti di dipendente o libero professionista.

Il termine "lavoratore", tuttavia, in mancanza di ulteriori precisazioni, è generalmente inteso in sede di interpretazione come "dipendente".

In tal modo gli articoli 70 e 72 offrono una tutela incompleta, ponendo in essere un'ingiusta discriminazione tra categorie di lavoratori.

La sentenza della Corte, estendendo al padre lavoratore autonomo tutti i diritti già riconosciuti alla madre, ha ribadito un principio fondamentale: la parità di trattamento, nell'interesse del bambino, tra le figure genitoriali.

**Corte costituzionale, sentenza 14.10.2005, n. 385**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE COSTITUZIONALE

[Omissis]

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli



70 e 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), promosso con ordinanza del 17 maggio 2004 dal Tribunale di Sondrio nel procedimento civile vertente tra Giarba Cesare contro Ente di previdenza dei Periti industriali e dei Periti industriali laureati, iscritta al n. 890 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 2004.

Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 2005 il Giudice relatore Fernanda Conti.

### RITENUTO IN FATTO

1. - Il Tribunale di Sondrio, in funzione di Giudice del lavoro, con ordinanza emessa il 17 maggio 2004, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29, secondo comma, 30, primo comma, e 31 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 70 e 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non consentono al padre libero professionista, affidatario in preadozione di un minore, di beneficiare - in alternativa alla madre - dell'indennità di maternità durante i primi tre mesi successivi all'ingresso del bambino nella famiglia.

Il Tribunale premette in fatto di essere stato adito da un libero professionista il quale, essendo affidatario di un minore, unitamente alla moglie, in forza di provvedimento di affidamento preadottivo emesso dal Tribunale di Milano, aveva chiesto all'Ente di previdenza dei Periti industriali, cui era iscritto, di beneficiare dell'indennità di maternità per i primi tre mesi successivi all'ingresso del bambino in famiglia, in alternativa alla madre, anch'ella libera professionista, vedendo respinta la propria istanza sul rilievo che il diritto a detta indennità era previsto dall'art. 70 del d.lgs. n. 151 del 2001 a favore delle sole libere professioniste.

Il giudice a quo evidenzia preliminarmente le numerose pronunce con cui questa Corte ha esteso al padre lavoratore l'applicabilità di norme a protezione della maternità e del minore (in particolare, la sentenza n. 1 del 1987 che ha riconosciuto il diritto all'astensione obbligatoria e ai riposi giornalieri, la n. 341 del 1991 relativa al diritto all'astensione nei primi tre mesi dall'ingresso del bambino nella famiglia per il padre lavoratore affidatario di un minore, la n. 179 del 1993 e la n. 104 del 2003, che hanno rispettivamente esteso in via generale al padre lavoratore, in alternativa alla madre lavoratrice consenziente, il diritto ai riposi giornalieri per l'assistenza al figlio nel primo anno di vita e, in caso di adozione e affidamento, nel primo anno dall'ingresso del minore in famiglia), sottolineando come l'evoluzione degli istituti sia stata recepita dal legislatore con il d.lgs. n. 151 del 2001, che ha coordinato e razionalizzato la disciplina della tutela della maternità e paternità dei figli naturali, adottivi e in affidamento. Il rimettente rileva, in particolare, che l'art. 31 del menzionato decreto legislativo, che riconosce al padre lavoratore il diritto al congedo di maternità ex artt. 26,

primo comma, e 27 e il congedo di paternità ex art. 28, è applicabile ai soli lavoratori dipendenti, mentre analogo diritto non viene riconosciuto ai padri liberi professionisti: al riguardo, infatti, il combinato disposto degli artt. 70 e 72 fa espresso riferimento alle sole professioniste, non consentendo, così, un'interpretazione estensiva, tale da ricomprendere anche i liberi professionisti di sesso maschile.

Secondo il giudice a quo, l'inequivocabile lettera di tali norme pone, pertanto, seri dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 29, secondo comma, 30, primo comma, e 31 della Costituzione: le disposizioni censurate, avendo riservato alla sola madre il diritto all'indennità, si scontrano con il principio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, determinando una ingiustificata disparità di trattamento tra gli stessi in relazione all'interesse del marito a partecipare alla fase più delicata dell'inserimento del minore in famiglia.

Il rimettente richiama, a tal proposito, la sentenza n. 341 del 1991, con cui la Corte ha evidenziato l'importanza del ruolo e della presenza dell'affidatario che "potrebbe a volte essere in grado, in relazione alle variabili peculiarità delle situazioni concrete, di meglio seguire e assistere il minore in questa particolare fase del suo sviluppo" e conclude affermando che il diritto della madre libera professionista a percepire l'indennità per i primi tre mesi dall'ingresso del minore in famiglia non può che essere riconosciuto anche al padre libero professionista: in caso contrario, verrebbero violati i principi di cui agli artt. 29, secondo comma (uguaglianza fra i coniugi anche in relazione ai compiti di cui all'art. 30, primo comma), 31 (tutela della famiglia e del minore come compito fondamentale dell'ordina-

mento) e 3 d e l l a Costituzione, anche per l'ingiustificata disparità di trattamento tra liberi professionisti e lavoratori dipendenti che si determinerebbe.



2. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte non vi sono stati né costituzione di parti private né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - Il Tribunale di Sondrio, in funzione di Giudice del lavoro, dubita, in riferimento agli artt. 3, 29, secondo comma, 30, primo comma, e 31 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 70 e 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non consentono al padre libero professionista, affidatario in preadozione di un minore, di beneficiare - in alternativa alla madre - dell'indennità di maternità durante i primi tre mesi successivi all'ingresso del bambino nella famiglia. Ad avviso del rimettente, le norme impugnate, riservando alla sola madre il diritto a percepire l'indennità, determinano un'ingiustificata disparità di trattamento fra i coniugi, in relazione all'interesse del marito a partecipare in egual misura rispetto alla moglie alla prima e più delicata fase dell'inserimento del minore in famiglia, nonché una disparità di trattamento tra liberi professionisti e lavoratori dipendenti (per i quali il diritto è, viceversa, contemplato), non giustificata dalle differenze sussistenti fra le due categorie.

2. - La questione è fondata.

3. - Il d.lgs. n. 151 del 2001 rappresenta l'esito di un'evoluzione legislativa che ha modificato profondamente la disciplina della tutela della maternità, estendendo al padre lavoratore ed ai genitori adottivi i diritti in precedenza spettanti alla sola madre, a protezione del preminente interesse della prole. In particolare, il riconoscimento in capo ai genitori adottivi o affidatari dei medesimi diritti già attribuiti ai genitori biologici è passato attraverso alcune tappe, riconducibili: alla legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), i cui artt. 6 e 7 hanno rispettivamente esteso alla lavoratrice madre adottiva o affidataria il diritto all'astensione obbligato-

ria post partum e all'astensione facoltativa di cui agli artt. 4, lettera c), e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e al padre lavoratore, anche adottivo o affidatario, la possibilità di usufruire dell'astensione facoltativa; alla legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), che all'art. 80 ha ammesso l'applicabilità degli artt. 6 e 7 summenzionati alle ipotesi di affidamento provvisorio; alla legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184, in tema di adozione di minori stranieri), che all'art. 39-quater ha esteso i diritti di cui ai citati artt. 6 e 7 ai genitori adottivi e a quelli che hanno un minore in affidamento preadottivo; alle leggi 29 dicembre 1987, n. 546 (Indennità di maternità per le lavoratrici autonome) e 11 dicembre 1990, n. 379 (Indennità di maternità per le libere professioniste), che hanno riconosciuto alle lavoratrici autonome ed alle libere professioniste l'indennità di maternità anche in caso di adozione o affidamento preadottivo.

4. - A tale evoluzione ha fornito un contributo sostanziale la giurisprudenza di questa Corte, chiamata più volte a decidere in merito alla legittimità costituzionale di norme a tutela della genitorialità. In particolare debbono essere ricordate le seguenti pronunce di accoglimento: la sentenza n. 1 del 1987, che ha esteso al padre lavoratore il diritto all'astensione obbligatoria ed ai riposi giornalieri, ove l'assistenza della madre sia divenuta impossibile per decesso o grave infermità; la sentenza n. 332 del 1988, che ha riconosciuto alle lavoratrici il diritto all'astensione facoltativa per il primo anno dall'ingresso del bambino in famiglia, nell'ipotesi di affidamento provvisorio, e il diritto all'astensione obbligatoria nei primi tre mesi successivi all'ingresso del bambino in famiglia, in caso di affidamento preadottivo; la sentenza n. 341 del 1991, che ha riconosciuto al padre lavoratore, in alternativa alla madre lavoratrice, il diritto all'astensione obbligatoria in caso di affidamento provvisorio; la sentenza n. 179 del 1993, che ha esteso, in via generale, al padre lavoratore, in alternativa alla madre lavoratrice consenziente, il diritto ai riposi giornalieri per l'assistenza al figlio nel primo anno di vita; infine, la sentenza n. 104 del 2003, che ha riconosciuto il diritto ai riposi giornalieri, in caso di adozione e affidamento, entro il primo anno dall'ingresso del minore in famiglia anziché entro il primo anno di vita del bambino.

5. - Tale evoluzione è espressa dal d.lgs. n. 151 del 2001 che, nel provvedere alla ricognizione organica della materia, pone su un piano di parità ed uguaglianza i genitori che svolgono attività lavorativa e sancisce definitivamente l'equiparazione dei genitori adottivi o affidatari a quelli biologici.

